

Multa - Giudice di Pace di Treviso: mancata potatura degli alberi? Non è sanzionabile se questi non nascondono la segnaletica stradale

19 Giugno 2017

Francesca Russo

Il Giudice di Pace di Treviso, con una recente sentenza, ha stabilito che non è sanzionabile la mancata potatura degli alberi presenti in una proprietà, se questi, oltre il confine della strada, non nascondono la segnaletica stradale né compromettono la leggibilità della stessa.

Il caso

Nel caso in esame, una donna ha proposto opposizione avverso un verbale di accertamento della Polizia Locale, con il quale le veniva contestata la violazione di cui all'articolo 29 commi 1 e 3, del Codice della Strada, per avere, in qualità di proprietaria confinante, **violato l'obbligo di mantenere l'albero**, presente nella sua proprietà, **in modo da non restringere o danneggiare la strada**.

La norma

Per comodità del lettore riportiamo il citato articolo 29 commi 1 e 3, del Codice della Strada (Piantagioni e siepi):

Comma 1 - ***“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”.***

Comma 3 - ***“Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674”.***

Il ricorso

La ricorrente riteneva illegittimo l'accertamento della Polizia Locale per i motivi di seguito esposti:

1. mancato avviso formale con l'indicazione dell'eventuale termine per adempiere all'intervento di potatura dell'albero richiesto;
2. mancanza del presupposto di fatto della violazione contestata, in quanto l'albero oggetto di potatura non provocava alcun restringimento o danneggiamento della strada né nascondeva la segnaletica stradale.

Inoltre, la ricorrente, a sostegno dell'opposizione, evidenziava che, nonostante non sussistessero ragioni d'urgenza per l'intervento di potatura dei rami presenti nella sua proprietà e nonostante la segnalazione solo verbale fatta da un vigile urbano, si era comunque premurata di organizzare la potatura, procrastinata solo a causa delle emerse condizioni atmosferiche.

La decisione

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso sottolineando che il citato articolo 29, comma 1, del Codice della Strada, dispone espressamente che: **“i proprietari confinanti hanno l’obbligo di tagliare i rami delle piante qualora nascondono la segnaletica presente in loco o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”**. Nel caso in questione, ha proseguito il Giudice, come dimostrato dalla documentazione fotografica della ricorrente, i rami della pianta che dalla proprietà si protendevano oltre il confine della strada non nascondevano la segnaletica stradale né compromettevano la leggibilità della stessa.

Il Giudice di Pace, inoltre, ha evidenziato che nel verbale di accertamento impugnato appare palesemente errato il riferimento ad un obbligo del proprietario confinante di mantenere **l’albero in modo da non restringere o danneggiare la strada, essendo tale obbligo limitato alle sole siepi** (come espressamente disposto all’articolo 29 del Codice della Strada). Il Giudice ha proseguito a motivare quanto esposto, ritenendo evidente che alla suddetta categoria (piantagioni e siepi) non appartenga la pianta alla quale fa riferimento il verbale contestato.

Aspetto, quest’ultimo, non di poco conto, in quanto l’errore del Comune nel definire **l’albero appartenente alla categoria delle siepi**, come diversamente indicato nell’articolo 29 del Codice della Strada, ha contribuito a rendere illegittimo il verbale impugnato per errata motivazione dell’oggetto dell’infrazione.

Pertanto, il Giudice di Pace di Treviso ha accolto il ricorso e annullato il verbale di accertamento opposto, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente nella misura di euro 43,00.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

(Giudice di Pace di Treviso - Dott. Renato De Nardi, Sentenza 30 maggio 2017, n. 237)

Il Giudice di Pace di Treviso, con una recente sentenza, ha stabilito che non è sanzionabile la mancata potatura degli alberi presenti in una proprietà, se questi, oltre il confine della strada, non nascondono la segnaletica stradale né compromettono la leggibilità della stessa.

Il caso

Nel caso in esame, una donna ha proposto opposizione avverso un verbale di accertamento della Polizia Locale, con il quale le veniva contestata la violazione di cui all’articolo 29 commi 1 e 3, del Codice della Strada, per avere, in qualità di proprietaria confinante, **violato l’obbligo di mantenere l’albero**, presente nella sua proprietà, **in modo da non restringere o danneggiare la strada**.

La norma

Per comodità del lettore riportiamo il citato articolo 29 commi 1 e 3, del Codice della Strada (Piantagioni e siepi):

Comma 1 - **“I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”**.

Comma 3 - **“Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674”**.

Il ricorso

La ricorrente riteneva illegittimo l'accertamento della Polizia Locale per i motivi di seguito esposti:

1. mancato avviso formale con l'indicazione dell'eventuale termine per adempiere all'intervento di potatura dell'albero richiesto;
2. mancanza del presupposto di fatto della violazione contestata, in quanto l'albero oggetto di potatura non provocava alcun restringimento o danneggiamento della strada né nascondeva la segnaletica stradale.

Inoltre, la ricorrente, a sostegno dell'opposizione, evidenziava che, nonostante non sussistessero ragioni d'urgenza per l'intervento di potatura dei rami presenti nella sua proprietà e nonostante la segnalazione solo verbale fatta da un vigile urbano, si era comunque premurata di organizzare la potatura, procrastinata solo a causa delle emerse condizioni atmosferiche.

La decisione

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso sottolineando che il citato articolo 29, comma 1, del Codice della Strada, dispone espressamente che: ***“i proprietari confinanti hanno l'obbligo di tagliare i rami delle piante qualora nascondono la segnaletica presente in loco o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”***. Nel caso in questione, ha proseguito il Giudice, come dimostrato dalla documentazione fotografica della ricorrente, i rami della pianta che dalla proprietà si protendevano oltre il confine della strada non nascondevano la segnaletica stradale né compromettevano la leggibilità della stessa.

Il Giudice di Pace, inoltre, ha evidenziato che nel verbale di accertamento impugnato appare palesemente errato il riferimento ad un obbligo del proprietario confinante di mantenere ***l'albero in modo da non restringere o danneggiare la strada, essendo tale obbligo limitato alle sole siepi*** (come espressamente disposto all'articolo 29 del Codice della Strada). Il Giudice ha proseguito a motivare quanto esposto, ritenendo evidente che alla suddetta categoria (piantagioni e siepi) non appartenga la pianta alla quale fa riferimento il verbale contestato.

Aspetto, quest'ultimo, non di poco conto, in quanto l'errore del Comune nel definire ***l'albero appartenente alla categoria delle siepi***, come diversamente indicato nell'articolo 29 del Codice della Strada, ha contribuito a rendere illegittimo il verbale impugnato per errata motivazione dell'oggetto dell'infrazione.

Pertanto, il Giudice di Pace di Treviso ha accolto il ricorso e annullato il verbale di accertamento opposto, condannando l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente nella misura di euro 43,00.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

(Giudice di Pace di Treviso - Dott. Renato De Nardi, Sentenza 30 maggio 2017, n. 237)

TAG: verbale di accertamento, sanzione amministrativa, Opposizione, multa, Codice della strada, Diritto della circolazione stradale ed infortunistica, diritto immobiliare, del condominio, dei diritti reali, pubblico

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere

(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.